ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale della Lombardia

ESTRATTO DALLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 2021-2025 CON MODALITA' TELEMATICHE

normativa
- DPR 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;
- Decreto MIUR n. 615 del 11 ottobre 1994 "Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali; ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'Albo Professionale". D.L. 2 settembre 2010 n° 272 sost. art.3 D.M. 11 ottobre 1994 su elezione revisore contabile;
- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/2020,
- Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali con modalità telematica, approvato dal CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal Ministro della Giustizia in data 04/02/2021

Composizione del Consiglio: il Consiglio territoriale dell'Ordine è formato da n. 15 componenti, di cui n. 8 iscritti alla Sezione "A" dell'Albo professionale e n. 7 iscritti alla Sezione "B" dell'Albo professionale. **Revisore Unico dei Conti**: è previsto un unico Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
Durata carica: i Consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati. I Consiglieri non possono essere eletti più di due volte consecutive. L'incarico di revisore unico dei conti ha la stessa durata del consiglio e viene eletto con le medesime modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.
Prima votazione: deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.
Convocazione degli iscritti: l'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione a mezzo posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato entro il predetto termine, nel sito internet del Consiglio Nazionale. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due Sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime.
Quorum strutturale: per gli Ordini con più di millecinquecento iscritti all'Albo in prima votazione l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto; in seconda votazione l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto. In terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
Modalità votazione: gli iscritti all'Albo esercitano il diritto di voto utilizzando una piattaforma telematica. Per le modalità di voto si consulti il Manuale d'uso
Candidature: le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'Ordine pubblica i curricula dei candidati sul proprio sito istituzionale per l'intera durata delle elezioni e inoltre sarà possibile consultare la lista all'interno della piattaforma per il voto telematico. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione "B" dell'Albo, ciascun iscritto alla medesima Sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione "A", ciascun iscritto è eleggibile. Gli elenchi saranno consultabili all'interno della piattaforma per il voto telematico.
Componenti seggio elettorale: il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, stabilisce la composizione del seggio, composto da il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e due Scrutatori.
Risultati: concluse le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente del seggio elettorale dispone le operazioni di scrutinio. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
Risultanze elettorali: il Presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, al Cnoas e agli altri soggetti previsti dall'art. 16 Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali approvato dal CNOAS con delib. n. 166 del 14/11/2020. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo.